



Progetto di adeguamento della prassi revLIVA

Tema: Prestazioni escluse dall'imposta (legge sulle poste e messa a disposizione di personale)

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta nonché

Info IVA 22 concernente il settore Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

Osservazione:

Progetto del 17.06.2024 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/04/6-6.2>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/04/6-6.13>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/22/7>

Abbreviazioni

revLIVA = Legge sull'IVA parzialmente riveduta

Ulteriori [abbreviazioni e acronimi](#)

Adeguamenti dovuti alla revisione della LIVA

- *Art. 21 cpv. 2 n. 1 revLIVA: Tale precisazione non comporta alcuna modifica della situazione giuridica. D'ora in poi, il riferimento all'articolo 18 della legge del 17 dicembre 2010 sulla posta è disciplinato nel testo di legge stesso e non più solo nella nota a piè di pagina. Allo stesso tempo, secondo la legge sulle poste, si parla di lettere piuttosto che di beni e del servizio riservato al singolare.*
- *Art. 21 cpv. 2 n. 12 revLIVA: Il criterio «religioso o filosofico», che nella prassi non è pertinente, è soppresso. L'unico criterio determinante per l'esclusione dall'imposta è quindi che la locazione di servizi sia assicurata da un'istituzione senza scopo di lucro e che il personale sia destinato alle finalità menzionate nella legge.*

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta

6.2 Trasporto di beni

[\(art. 21 cpv. 2 n. 1 LIVA\)](#)

È escluso dall'imposta il trasporto di ~~beni lettere~~ che ~~sottostanno sottostà ai servizi riservati al servizio riservato~~ secondo l'articolo ~~3-18~~ della legge ~~del 17 dicembre 2010~~ sulle poste ~~del 30 aprile 1997 (LPO; RS 783.0)~~, ~~(invii della posta lettere indirizzati di peso non superiore a 50 grammi a destinazione del territorio svizzero o provenienti dall'estero [art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sulle poste del 26 novembre 2003 (RS 783.01)]); occorre considerare che questo limite di peso può essere modificato in ogni momento dal Consiglio federale [autorità che esercita il potere regolamentare])~~. È escluso dall'imposta il trasporto di lettere indirizzate fino a 50 grammi a destinazione del territorio svizzero o provenienti dall'estero.

È imponibile segnatamente il trasporto:

- ~~degli invii della posta lettere~~ di lettere indirizzati indirizzate oltre i 50 grammi a destinazione del territorio svizzero o provenienti dall'estero, nonché di pacchi;
- degli invii di posta rapida (art. 18 cpv. 2 lett. a LPO);
- delle lettere a destinazione dell'estero (art. 18 cpv. 2 lett. b LPO);
- ~~dei pacchi~~ dei giornali e dei periodici in abbonamento.

In caso di trasporti transfrontalieri di beni, occorre verificare l'esenzione dall'imposta ([art. 23 LIVA](#)).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

6.13 Messa a disposizione di personale da parte di istituzioni senza scopo lucrativo

[\(art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA\)](#)

È esclusa dall'imposta la messa a disposizione di personale da parte di ~~istituzioni religiose o filosofiche~~ senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica.

La messa a disposizione di personale esclusa dall'imposta sussiste solo se sono soddisfatti **cumulativamente** i presupposti seguenti.

- Le istituzioni che prestano il personale non hanno scopo lucrativo, quali ad esempio:
 - ordini religiosi e istituti di diaconesse;
 - associazioni magistrali;
 - altre istituzioni e organizzazioni di utilità pubblica ([art. 3 lett. j LIVA](#)); ad es. organizzazioni umanitarie, organizzazioni Spitex o associazioni femminili);
 - istituzioni pubbliche come ospedali, case per anziani, scuole e università, non tuttavia le aziende-imprese pubbliche commerciali-gestite secondo principi commerciali (ad es. FFS, Posta Svizzera o imprese di trasporto).
- Il personale è impiegato esclusivamente per i seguenti scopi menzionati nella legge, come ad esempio:
 - cure mediche in ospedali e centri medici nell'ambito della medicina umana;
 - altre cure mediche (ad es. cure di base e cure ai malati);
 - prestazioni di assistenza e di aiuto nell'ambito dell'assistenza sociale;
 - assistenza all'infanzia in istituzioni appositamente attrezzate;

- educazione dell'infanzia e della gioventù;
- insegnamento, corsi, seminari ecc.;
- attività religiose (ad es. assistenza spirituale);
- attività di beneficenza o di utilità pubblica (ad es. visite a domicilio o collaborazione nella raccolta di indumenti).

La messa a disposizione di personale è imponente in particolare se è effettuata da un prestatore professionale soggetto alla relativa autorizzazione (concerne le forme di lavoro temporaneo e a prestito) in conformità delle direttive della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11) o dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.111). È pure imponente l'impiego di personale per scopi amministrativi o di consulenza (ad es. disbrigo della corrispondenza, contabilità o pubblicità), nonché per prestazioni di economia domestica e prestazioni simili (salvo se l'impresa acquisitrice è un'organizzazione di utilità pubblica attiva nella cura dei malati e nell'aiuto a domicilio [organizzazioni Spitex di utilità pubblica]).

Se il personale è impiegato sia per scopi imponenti sia per scopi non imponenti, è esclusa dall'imposta solo la quota della controprestazione indicata separatamente in fattura per gli scopi sopra elencati.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Info IVA 22 concernente il settore Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

7 Messa a disposizione di personale da parte di istituzioni senza scopo lucrativo

[\(art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA\)](#)

È esclusa dall'imposta la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni ~~religiose e filosofiche~~ senza scopo lucrativo per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica.

[L'info IVA Oggetto dell'imposta](#) contiene ulteriori informazioni in merito.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).